

C I T T A' D I L I S S O N E

(Provincia di Monza e della Brianza)

CONVENZIONE PER LA GESTIONE AREE COMUNALI

ATTREZZATE PRESSO IL BACINO LACUSTRE DI VIA BOTTEGO

REP. N.

L'anno il giorno del mese di
sono convenuti presso la Sede Municipale di Via
Gramsci 21/23:

L'Amministrazione Comunale di Lissone con sede in
Via Gramsci 21/23 codice fiscale 02968150157,
rappresentata per carica e funzione dal Dirigente
del Settore Patrimonio Pubblico Arch. Marco
Terenghi nato a il, espressamente
autorizzato ad intervenire al presente atto con
Decreto del Sindaco del ...

e

la Società Cooperative Sociale "Azalea" con sede in
Lissone via Pepe n.5, c.f. 02420420966,
rappresentata dal Presidente,, nato ail ...,
residente a ... (...) in via ...n.

per quanto stabilito dalla Giunta Comunale con
propria deliberazione n. del.....,
si conviene e si stipula quanto segue:

1 Premesso che:

- 2 - il Comune di Lissone è proprietario di un'area
3 destinata a Bosco urbano di estensione pari a
4 circa 8,5 ha (come da Planimetria allegata)
5 che comprende un bacino lacustre con annesso
6 servizio bar-ristorante nonché un sedime in
7 fregio a via Bottego, contraddistinto nelle
8 mappe catastali al foglio 11 mappali 94
9 dell'estensione pari a circa 4.000 mq, a suo
0 tempo destinato a centro di raccolta
1 differenziata e deposito temporaneo di rifiuti
2 urbani ed ora dimesso ed in stato di degrado;
- 3 - l'area in questione appartiene ad una zona
4 destinata a verde pubblico di notevole
5 estensione oltre ad essere un centro di
6 aggregazione ed intrattenimento da parte della
7 collettività (famiglie ed anziani) che
8 trascorre l'estate in città;
- 9 - a seguito della cessazione dell'attività da
0 parte del gestore precedente e nelle more di
1 espletamento della Procedura di assegnazione è
2 venuto meno un elemento di continuità nella
3 gestione del servizio a favore della
4 cittadinanza per cui l'area in questione
5 rischia di subire un rilevante degrado in

1 mancanza di attività manutentiva del verde e
2 di un presidio nell'area destinata a bar quale
3 elemento deterrente rispetto al verificarsi di
4 atti vandalici e furti;

5 - risulta necessario assicurare, anche per
6 ragioni di ordine igienico-sanitario, un
7 servizio di gestione e manutenzione
8 dell'attività che si svolgono nell'ambito in
9 questione correlato alla gestione del centro
0 di pesca sportiva;

1 - al confine sud delle aree destinate a Bosco
2 Urbano il Comune di Lissone è proprietario di
3 un sedime di circa 5.000 mq di cui al Foglio
4 19 mappale 7 assegnato in comodato d'uso alla
5 Cooperativa Sociale Azalea Onlus (cooperativa
6 iscritta all'Albo Regionale pag. 64, Sez. B
7 n.158) per scopi d'interesse generale volti
8 alla valorizzazione di soggetti svantaggiati
9 tramite attività nel campo florovivaistico
0 nonché della manutenzione del verde, pubblico
1 e privato;

2 - all'interno del citato Albo regionale nella
3 sezione B relativa a cooperative sociali che
4 svolgono attività diverse (agricole,
5 industriali, artigianali, commerciali o di

servizi) finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate di cui
all'art. 4 della L. 381/1991 a Lissone è
presente esclusivamente la Cooperativa Azalea
Onlus;

- l'ordinamento giuridico (Codice dei Contratti
D.Lgs. n. 163/2006 art. 52) riconosce valore
alle iniziative di sostegno dell'attività
sociale propria delle Ssocietà Cooperative
ammettendo la possibilità per gli Enti
pubblici di stipulare convenzioni con le
Cooperative, anche in deroga alla disciplina
in materia di contratti pubblici, a condizione
che la fornitura del servizio sia d'importo
stimato inferiore agli importi stabiliti dalle
direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici e purché siano finalizzate a "creare
opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate" (L. Legge 8 novembre 1991 n 381
art. 5);

- l'Amministrazione comunale intende, per la
prdisposizione degli atti di Gara di
affidamento ad evidenza pubblica dei beni in
argomento, effettuare alcuni necessari
approfondimenti di ordine giuridico diretti a

1 determinare quali siano gli ambiti e contesti
2 che consentano di valorizzare e sostenere le
3 attività aventi finalità sociale,
4 identificando le modalità più consone e
5 conformi al contesto legislativo dirette ad
6 assicurare il perseguimento di questo
7 obiettivo;

8 - occorre, allo stesso scopo, effettuare anche
9 accertamenti diretti ad analizzare le esigenze
0 e bisogni della collettività rispetto alla
1 fruizione dell'area, identificando quali
2 tipologie di attività possano essere
3 realizzate nell'area per rispondere a tale
4 domanda da parte della cittadinanza;

5 - l'espletamento di tali attività di verifica
6 preliminare non appare compatibile con la
7 necessità di assicurare l'immediata fruizione
8 di detti beni pubblici da parte della
9 collettività e che, nelle more di espletamento
0 dei predetti accertamenti, appare opportuno
1 stabilire una modalità di gestione che
2 assicuri il perseguimento dell'obiettivo sopra
3 indicato di assicurare la fruizione dell'area
4 da parte delle collettività;

- 1 - la proposta avanzata dalla Cooperativa Azalea
2 Onlus in data 18.6.20 prot. n. 20268
3 contenente l'ipotesi progettuale di utilizzare
4 gratuitamente l'attuale sedime del ex centro
5 di raccolta differenziata per attività di
6 compostaggio del verde, con sostegno della
7 scuola Agraria del Parco di Monza, nonché la
8 gestione del bar presso il bacino lacustre per
9 il periodo estivo proponendo quale
0 compensazione la cura e pulizia degli spazi
1 adiacenti, ivi compreso l'intero il Bosco
2 urbano;
- 3 - l'utilizzo del sedime dell'ex centro di
4 raccolta è ammissibile esclusivamente per le
5 attività preliminari di studio di fattibilità
6 e sperimentali, mentre si valuta che, in
7 considerazione del suo attuale stato di
8 abbandono e degrado, il sedime medesimo non
9 possiede alcun valore locativo, mentre
0 l'attività finalizzata al ripristino della
1 fruibilità delle aree attrezzate del bacino
2 lacustre ed alla cura del Bosco urbano
3 comportino un risparmio per il Comune di
4 Lissone quantificabile in € 6.000 in base ai
5 dati storici relativi alla manutenzione del

1 verde pubblico a Lissone, e i benefici
2 derivanti dall'esercizio dell'attività
3 ricreativa e di somministrazione non siano a
4 fini di lucro secondo gli scopi delle
5 cooperative sociali;

- 6 - la proposta risulta di particolare interesse
7 per l'Amministrazione comunale in quanto offre
8 la possibilità di garantire per il periodo
9 estivo una piena funzionalità a vantaggio
0 della popolazione della struttura pubblica e
1 degli spazi attrezzati e degli immobili,
2 adiacenti il bacino lacustre, che attualmente,
3 inutilizzati, vivono un processo di graduale
4 deterioramento
- 5 - la gestione del centro di pesca sportiva verrà
6 assicurata dalla all'Associazione Cacciatori
7 Sezione Comunale di Lissone con sede in via
8 Bottego n. 78, in forza della Determinazione
9 n. 4004 del 4.5.2010.

1 Tanto premesso si conviene quanto segue:
2
3
4
5

Art. 1

-il Comune affida alla Cooperativa Azalea Onlus con sede a Lissone in via Pepe, 5 per il periodo intercorrente dal 1.7.2012 al 1.10.2012:

1. l'utilizzo del sedime di cui al foglio 11 mappale 94 di circa 4.000mq, a suo tempo utilizzato quale centro di raccolta differenziata di rifiuti urbani, oggi dimesso, per effettuare studi di fattibilità ed attività sperimentali in materia di compostaggio del verde nel rispetto delle disposizioni normative e le eventuali prescrizioni in merito alla salvaguardia ambientale da parte dei competenti uffici della Provincia di Monza e Brianza:detto sedime è indicato in tinta gialla e n. 1 nell'allegata planimetria;

- nelle more di espletamento della gara indicata in premessa, la gestione del Bar presso il bacino lacustre, in ossequio alle eventuali autorizzazioni/prescrizioni dei competenti Uffici comunali e non comunali e nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e di

1 sicurezza: detto sedime è indicato in tinta
2 rosso ed il n. 2 nell'allegata planimetra;

4 Art. 2

6 La Cooperativa "Azalea" si impegna per l'area in
7 rosso con il n. 2 a:

- 8 - assicurare la piena fruibilità da parte della
9 collettività del dell'area a verde attrezzato
0 con annesso servizio bar di Via Bottego in
1 adiacenza al bacino lacustre garantendo il
2 mantenimento delle regolari condizioni
3 igienico sanitarie e di sicurezza;
- 4 - assicurare e preservare il valore dell'area
5 attraverso la presenza di un presidio in loco
6 e la attività di cura dei beni e dell'intero
7 Bosco urbano adiacente;
- 8 - garantire la fruibilità dell'area nel periodo
9 estivo a favore della cittadinanza;
- 0 - assicurare il coordinamento degli orari di
1 apertura e chiusura dell'area con quelli dell'
2 dall'Associazione Cacciatori in merito allo
3 svolgimento dell'attività di pesca sportiva;
- 4 - garantire il mantenimento di prezzi agevolati
5 all'utenza, secondo le indicazioni comunali;

- 1 - stipulare adeguata polizza assicurativa che,
2 nello svolgimento delle attività assegnate,
3 sollevi il Comune di Lissone da eventuali
4 responsabilità civili verso terzi;

6 Art. 3

7
8 Il presente contratto di uso gratuito ha durata
9 dall'1.7.2012 all'1.10.2012 ed è esclusa ogni forma
0 di tacito rinnovo.

1 Art. 4

2 Resta assolutamente vietato al concessionario
3 subaffittare o cedere direttamente o anche
4 indirettamente sotto l'apparenza di procura o
5 collaborazione in tutto o in parte per qualsiasi
6 ragione, anche per breve termine, il fondo ad esso
7 concesso con il presente contratto.

8 Art. 5

9 Il concessionario sarà tenuto a custodire con cura
0 i confini e le servitù del terreno affittato.

1 Non potrà fare alcuna concessione nemmeno precaria,
2 dovendo in caso di novità o di danno sovrastante al
3 sedime stesso darne partecipazione per iscritto al
4 Comune di Lissone.
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5

Art. 6

Il sedime si concede con tutti i diritti, azioni, servitù attive e passive, esistenti alla data della sottoscrizione del presente contratto.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di far cessare, innanzi tempo, il presente contratto, nel caso di accertamento di uso dannoso o diverso della cosa concessa, senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria ritenendosi applicabile l'articolo 1618 del Codice Civile.

Art. 8

Il Concessionario non è autorizzato a realizzare nell'ambito delle aree assegnate alcuna opera edilizia.

Art. 9

Il concessionario non potrà pretendere alcun compenso per le eventuali migliorie ed opere tanto stabili, quanto provvisorie, che verranno eseguite nell'ambito del sedime assegnato, le quali andranno a vantaggio della proprietà.

1 Art. 10

2 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso
3 d'uso in misura fissa ai sensi dell'art. 2, comma 1
4 - parte 2° della Tariffa del DPR 26.4.1986 n. 131 e
5 per quanto non specificatamente indicato in esso le
6 parti si riportano alle consuetudini locali e alle
7 disposizioni di legge e regolamenti vigenti in
8 materia.

9 Letto, approvato e sottoscritto.

0 Lissone,

1 PER IL COMUNE DI LISSONE

2 IL DIRIGENTE

3
4 PER LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AZALEA

5 IL PRESIDENTE
6
7